

A)



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

**CONVENZIONE
PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA E FORNITURA GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA A CITTADINI APPARTENENTI A
NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(CORONAVIRUS)**

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di aprile,

TRA

il Comune di Ossi, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Manca Giuseppe, nato a Ittiri il 27.02.1969, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Ossi (C.F. 00094050903);

E

La Ditta _____, con sede ad Ossi in via _____ n. _____ P.IVA (o Cod. Fiscale) _____ rappresentata da _____, nat_ a _____ il 2 _____, in qualità di _____

In esecuzione della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

E' affidata alla Ditta _____ di Ossi, la fornitura di generi alimentari e di prima necessità, secondo quanto meglio disciplinato agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, in favore di cittadini appartenenti a nuclei familiari individuati dall'Amministrazione Comunale, portatori di buoni-spesa erogati dal Comune di Ossi e debitamente numerati, timbrati e sottoscritti dal Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta_____ si impegna, tramite il suo rappresentante Sig._____, come sopra generalizzato, a porre in essere quanto segue :

1. accettare i buoni spesa, preventivamente numerati, timbrati e firmati dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune, che verranno consegnati dagli utenti (individuati preventivamente dai Servizi Sociali, i cui nomi saranno secretati per esigenze di riservatezza). Ciascun buono spesa sarà di importo variabile, ma comunque entro il limite massimo, per nucleo beneficiario, di € 300,00;
2. consegnare conseguentemente ai cittadini che presenteranno i sopra citati buoni-spesa, esclusivamente generi alimentari (esclusi i generi di lusso quali caviale, bottarga, aragoste, gamberi, torte ed esclusi alcolici e superalcolici) ed i seguenti generi di prima necessità: sapone, shampoo, dentifricio, assorbenti, pannolini, medicinali vari, fino al valore del buono;
3. mantenere inalterati, per il periodo di validità dei buoni (**11 maggio 2020**) i prezzi di listino dei generi alimentari e di prima necessità di cui al precedente punto;
4. (EVENTUALE: BARRARE LA CASELLA IN CASO DI ACCETTAZIONE DI TALE CONDIZIONE)
 a fornire gratuitamente ai latori dei buoni-spesa, generi alimentari per una percentuale pari al 5% del valore di ciascun buono;
 a fornire gratuitamente ai latori dei buoni-spesa, generi alimentari per una percentuale pari al 10% del valore di ciascun buono;
5. presentare infine al Comune di Ossi apposita nota con allegati i buoni spesa accettati per i quali sono stati erogati i generi alimentari e/o di prima necessità e documentazione sui prodotti acquistati (scontrino fiscale);
6. mantenere la riservatezza sui nominativi dei fruitori dei buoni-spesa, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE n. 679/2016.

ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI OSSI

Il Comune di Ossi si impegna a consegnare ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari preventivamente individuati, buoni-spesa per generi alimentari e di prima necessità come descritti sopra all'art. 2, consentendo agli stessi di usufruirne a scelta in qualsivoglia esercizio convenzionato come risultante da apposito elenco pubblicato tempestivamente all'Albo on line del Comune, sulla home page del sito istituzionale e nelle bacheche comunali.

Il Comune di Ossi provvederà inoltre a liquidare, , **entro il termine di giorni tre dalla loro ricezione**, quanto dovuto alle Ditte convenzionate, a seguito di presentazione di apposita nota con allegati i buoni-spesa accettati e messi a frutto e documentazione riportante i prodotti erogati (scontrino fiscale).

Ossi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Giuseppe Manca)

PER LA DITTA _____
(_____)